

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	7
DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	15

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	21

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interni Achille Variati.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente* propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

C. 2471 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 25 proposte emendative (*vedi allegato 1*) al disegno di legge C. 2471, di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge,

dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge, agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, il quale si compone di due soli articoli, come esso affronti un ambito materiale molto circoscritto, riguardando il posticipo, in via eccezionale, dei termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020 (elezioni suppletive per la Camera e il Senato; elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; elezioni per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario), in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, nonché disponendo circa la durata in carica degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020. Rileva quindi come il decreto – legge non incida in alcun modo sulla legislazione elettorale, né sulle modalità di espressione del voto, ma solo sulla cosiddetta « legislazione elettorale di contorno », e comunque solo in via eccezionale, per le consultazioni elettorali previste nel 2020. Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le

seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Vinci 1.19, in quanto, modificando con norma a regime l'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, amplia il numero dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme necessarie per la presentazione delle liste di candidati per le consultazioni elettorali disciplinate dal decreto-legge;

Siragusa 1.02, il quale, al comma 1, anticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2021 il termine massimo entro il quale si deve procedere alle elezioni per il rinnovo Comitati degli italiani all'estero (COMITES), e che, al comma 2, prevede una sperimentazione circa l'introduzione del voto elettronico per l'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), anche estendendo a tale finalità le possibilità di utilizzo del fondo istituito dalla legge di bilancio 2020 per la sperimentazione del voto digitale nelle elezioni politiche nazionale ed europee e nelle consultazioni referendarie;

Sisto 1.04, il quale prevede la proroga dal 15 giugno al 15 settembre 2020 del termine per la trasmissione, alla Commissione per la trasparenza, dei rendiconti dei partiti e movimenti politici e dei relativi allegati;

Sisto 1.05, in quanto modifica a regime l'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, in materia di autenticazione delle firme necessarie per la presentazione delle liste di candidati per le consultazioni elettorali, eliminando la previsione secondo cui, per poter eseguire le autenticazioni, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali devono aver comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso tali giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 16 di oggi.

Desidera inoltre far presente come siano state presentate anche alcune proposte emendative (Marco Di Maio 1.3, Silli

1.11, nella parte consequenziale, Magi 1.14, Magi 1.15 e Sisto 1.03) che prevedono, a determinate condizioni, l'esenzione o la riduzione dell'obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste dei candidati delle elezioni regionali. Al riguardo, pur non sussistendo le condizioni per le quali la Presidenza della Commissione possa esprimere sulle predette proposte emendative un giudizio di inammissibilità per contrasto con il dettato costituzionale, sottolinea come la Commissione debba valutare, nell'ambito dell'istruttoria legislativa che essa è tenuta a svolgere, se tali previsioni siano pienamente compatibili con il dettato dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, il quale, definendo una competenza legislativa concorrente, stabilisce che « il sistema di elezione...(*omissis*)...del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica », nonché con il quadro normativo vigente in materia, atteso che sulla specifica tematica degli obblighi di raccolta delle firme per le elezioni regionali le regioni hanno adottato proprie norme di legge.

Il Sottosegretario Achille VARIATI chiede il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di giovedì 21 maggio al fine di consentire un'interlocuzione tra il Governo e le forze politiche sia della maggioranza sia delle opposizioni, con l'obiettivo, che va particolarmente perseguito quando si tratta di provvedimenti in materia elettorale, di pervenire a un testo sul quale si possa registrare la più ampia condivisione possibile.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, auspica che il rinvio dell'esame possa costituire anche l'occasione per affrontare la questione – oggetto di alcune proposte emendative, anche a sua firma – delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali. Al riguardo,

atteso che, come segnalato dal Presidente, si tratta di una materia che attiene alla competenza legislativa delle regioni, ritiene necessario coinvolgere nell'interlocuzione prospettata dal rappresentante del Governo anche i rappresentanti della Conferenza delle regioni, tenuto peraltro conto del fatto che, in sede di audizione informale, il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, in rappresentanza della Conferenza medesima, ha manifestato disponibilità ad intervenire sulla questione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo l'inizio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto per lunedì 25 maggio e che, quindi, l'esame da parte della Commissione dovrà concludersi giovedì 21 maggio.

Ricorda altresì che sul provvedimento sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 21 maggio.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, nel ricordare anzitutto come si tratti di atti che consentono al Parlamento di partecipare alla « fase ascendente » di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, rileva, con riferimento al Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2020, come in esso siano indicate le priorità che la Commissione stessa intende perseguire in ciascun anno.

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, presentato il 29 gennaio 2020, è contenuto nel documento COM(2018)800, intitolato: « Un'Unione più ambiziosa ». Esso si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: Un *green Deal* europeo; Un'Europa pronta per l'era digitale; Un'economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promuovere lo stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea. Rammenta come il Programma di lavoro sia corredato di quattro allegati che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III) e le proposte che si intende ritirare (Allegato IV).

Illustrando più in particolare le materie che investono direttamente le competenze della I Commissione, nell'ambito della premessa del programma (« Un'Europa più ambiziosa »), per quanto concerne il quadro complessivo relativo ai negoziati per il nuovo accordo con il Regno Unito, il programma afferma che la Commissione europea si è impegnata a garantire un livello massimo di trasparenza durante l'intero processo negoziale nei confronti delle altre istituzioni dell'UE, degli Stati membri e del pubblico.

Per quanto riguarda la tematica relativa a « un'Europa pronta per l'era digitale » (2.2), segnala come la Commissione europea intenda, tra l'altro, rafforzare la cybersicurezza, procedendo, tra l'altro, alla revisione della direttiva sulla sicurezza

delle reti e dei sistemi informativi (4° trimestre 2020), mentre in relazione alla tematica « un'Europa più forte nel mondo » (2.4), come la Commissione intenda elaborare, insieme al Consiglio dell'Unione europea un piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (il 1° trimestre 2020) e presentare un piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne (il 4° trimestre 2020).

Nell'ambito della tematica « Promuovere lo stile di vita europeo » (2.5), la Commissione europea richiama una serie di valori propri dello stile di vita europeo (solidarietà, uguaglianza e equità), includendo tra le priorità dell'Unione lo sviluppo della sicurezza, la protezione e il sostegno alle persone più vulnerabili. La Commissione annuncia la presentazione di una nuova strategia dell'Unione in materia di sicurezza dell'Unione, che conferma le priorità perseguite negli ultimi anni: lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, prevenzione e individuazione delle minacce ibride, cybersicurezza (2° trimestre 2020), intendendo, per minacce ibride una serie di attività che spesso combinano metodi convenzionali e non convenzionali e che possono essere messe in atto in modo coordinato da soggetti statali e non statali pur senza oltrepassare la soglia di guerra formalmente dichiarata, tra l'altro, con l'obiettivo di destabilizzare le società e ostacolare il processo decisionale.

In tale contesto si prefigurano nel corso del 2020 proposte normative rispettivamente per il rafforzamento del mandato di Europol (l'Agenzia europea per la cooperazione nel contrasto al crimine a carattere transnazionale) e per la protezione delle infrastrutture critiche (4° trimestre 2020). La Commissione europea prevede inoltre la presentazione di strategie con riferimento ai seguenti settori: l'eradicazione della tratta degli esseri umani (4° trimestre 2020); il contrasto più efficace all'abuso sessuale dei minori (2° trimestre 2020). Infine, la Commissione europea ribadisce l'intenzione di presentare un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo

secondo un approccio basato sul legame tra aspetti interni ed esterni della politica di migrazione (1° trimestre 2020).

A tale riguardo, ricorda come la riforma del Sistema europeo comune di asilo presentata dalla Commissione europea nel 2016, recante, tra l'altro, la revisione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (cosiddetto regolamento di Dublino) sia tuttora all'esame delle Istituzioni europee, poiché le singole proposte normative nell'ambito del pacchetto registrano differenti stati di avanzamento. In particolare, permangono difficoltà in sede di Consiglio con riferimento alla revisione del regolamento di Dublino, atteso che gli Stati membri non sono riusciti ad individuare un equo bilanciamento tra le esigenze di responsabilità e di solidarietà, principi previsti dallo stesso diritto primario dell'Unione europea. Tale stallo è determinato dal contrasto tra un approccio che prevedrebbe l'adozione separata delle proposte ritenute più avanti nell'*iter* legislativo (e che in linea di massima sembrano consolidare il principio di responsabilità, che si traduce essenzialmente in un maggiore peso sulla competenza dei Paesi di primo approdo), e la posizione degli Stati membri più esposti ai flussi irregolari (tra i quali l'Italia) che sottolineano, al contrario, la necessità di un approccio « a pacchetto », cioè l'approvazione simultanea di tutte le proposte contemplate dalla riforma, che, nel merito, sia caratterizzata da misure in grado di riequilibrare il peso delle domande di asilo mediante un meccanismo di equa redistribuzione tra tutti gli Stati membri. La nuova Commissione europea ha più volte annunciato che il nuovo patto sopra citato dovrebbe rilanciare il negoziato sulla riforma del pacchetto asilo.

Ricorda poi come nell'ambito della tematica « un nuovo slancio per la democrazia europea » (2.6), la Commissione intenda: presentare un piano d'azione europeo per la democrazia che contribuirà a migliorare la resilienza delle democrazie

dell'UE e affrontare i rischi di interferenze esterne alle elezioni europee (4° trimestre 2020); promuovere lo svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa; presentare la sua prima relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri nell'ambito del nuovo meccanismo per lo Stato di diritto (3° trimestre 2020) e presentare una nuova strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali, incentrata sulla sensibilizzazione a livello nazionale (4° trimestre 2020); proporre una strategia per la parità di genere (1° trimestre 2020) e presentare proposte sulla trasparenza retributiva (4° trimestre 2020); promuovere la parità di trattamento e una migliore inclusione dei Rom (4° trimestre 2020) e presentare una strategia specifica per la parità delle persone LGBTI in tutta l'UE (4° trimestre 2020) e una strategia dell'UE sui diritti delle vittime (4° trimestre 2020).

Rileva come nell'ambito della tematica « Legiferare meglio, elaborare le politiche, applicare il diritto dell'Unione e garantirne il rispetto », la Commissione europea intenda presentare: una prima Relazione strategica in cui vengano individuate le tendenze a lungo termine e le raccomandazioni per una migliore definizione delle sue priorità; una comunicazione su « Legiferare meglio » (la Commissione si impegna a rafforzare le valutazioni basate su elementi di prova, favorire strumenti normativi mirati, applicare il concetto di sussidiarietà « attiva » e sviluppare un sistema più efficiente di consultazione dei cittadini) nonché la piattaforma « *Fit for future* », per valutare le opportunità di semplificazione, riduzione degli oneri, digitalizzazione e verificare che la legislazione sia adeguata al futuro.

Rammenta che l'iniziativa « Legiferare meglio » è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2015 con la comunicazione « Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE » (COM(2015)215) nella quale veniva promosso un programma di iniziative volte a migliorare la qualità delle attività legislative dell'Unione. Alla comunicazione ha fatto seguito, il 13 aprile 2016, la firma

dell'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio » da parte di Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione europea. Fa parte dell'iniziativa « Legiferare meglio » il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), il cui obiettivo è semplificare la legislazione dell'Unione, eliminare gli oneri superflui e adeguare la normativa vigente senza comprometterne gli obiettivi politici.

Per quanto riguarda la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020, ricorda che essa è stata predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, in base al quale il Governo presenta entro la fine di ogni anno una relazione che indica obiettivi, priorità e orientamenti che intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo, salvo poi rendicontare – entro il 28 giugno dell'anno seguente – circa l'attività effettivamente svolta.

La Relazione è strutturata in cinque parti, ciascuna preceduta da schede di sintesi delle iniziative e dei programmi che il Governo intende perseguire per un'attiva partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2020.

La prima parte traccia le linee d'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e dei rapporti con le istituzioni dell'Unione.

La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, come quelle per il mercato unico dell'Unione e quelle settoriali: strategie in materia di migrazione, politiche per l'impresa, per il rafforzamento di uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia.

La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune e per la gestione dei processi di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta parte approfondisce le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'UE.

La quinta parte offre una panoramica sul ruolo di coordinamento delle politiche europee svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei e sul tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Completano il testo tre Appendici con specifici riferimenti al Programma del Trio di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (valido fino al 30 giugno 2020), al Quadro delle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2020 e all'Elenco degli acronimi.

Per quanto riguarda, in particolare le materie che investono direttamente le competenze della I Commissione, per quanto concerne la prima parte, nel capitolo 1 relativo alle questioni istituzionali, rileva come il Governo abbia affermato che lavorerà per favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione nei rapporti con le Istituzioni europee alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica; perseguirà l'obiettivo di un utilizzo strategico ed appropriato degli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, finalizzato ad evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio ». Ricorda poi come, in vista del recesso del Regno Unito, il Governo contribuirà a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra.

Nell'ambito della seconda parte, nel capitolo 1, relativo alle politiche sulla migrazione, ricorda come il Governo si sia impegnato a dare un nuovo slancio al dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare; a porre in primo piano l'esigenza di

evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche a garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri quella a seguito degli sbarchi sul territorio europeo; a proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti, in particolare africani, con l'obiettivo di consolidare ed ampliare i risultati sinora conseguiti in termini di maggior controllo delle rotte della migrazione irregolare transanti dalla Libia e di minori sbarchi registrati sulle coste italiane; ad impegnarsi nel corso del 2020 a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la costruzione di un sistema di gestione dei flussi migratori che concretizzi i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ad adoperarsi per raggiungere un accordo sulla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, ed in particolare, del cosiddetto regolamento Dublino in grado di superare il principio di responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di protezione internazionale; ad impegnarsi a stimolare le Istituzioni europee e gli altri Stati membri in merito ad un maggiore impegno collettivo per collaborare con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

In tale contesto ricorda, inoltre, l'Italia sosterrà, infine, l'esigenza di prevedere strategie europee analoghe ai canali umanitari già avviati dal nostro Paese per consentire l'ingresso legale ed in sicurezza di richiedenti protezione in situazione di particolare vulnerabilità.

Nel capitolo 17, relativo alle materie giustizia e affari interni, segnala come il Governo abbia intenzione di dare priorità alla sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento.

Nell'ambito del capitolo 18, relativo alla riforma delle pubbliche amministrazioni, rammenta che il Governo: proseguirà l'a-

zione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione; promuoverà l'ulteriore sviluppo della strategia digitale del settore pubblico, in linea con i principi generali definiti a livello europeo; individuerà e svilupperà specifiche aree progettuali quali CIE (Carta d'identità elettronica), PagoPA, SPID (il sistema pubblico di identità digitale per accedere ai servizi pubblici) e ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; sosterrà la mobilità europea dei dipendenti pubblici, valorizzando in particolare la figura degli Esperti nazionali distaccati (END).

Nell'ambito del capitolo 19, relativo alle statistiche europee a supporto delle politiche, rileva come il Governo affermi, tra l'altro, che continuerà nell'impegno alla adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.

Nell'ambito della parte terza, nel capitolo 1, relativo alla politica estera e di sicurezza comune, ricorda come il Governo affermi che: continuerà a promuovere il cosiddetto « approccio integrato », che combina l'azione nel settore della sicurezza con l'attività di prevenzione dei conflitti; continuerà ad assegnare, tra i diversi ambiti di attenzione, rilievo centrale all'area mediterranea, con particolare attenzione alle questioni migratorie, al contrasto al terrorismo e all'estremismo violento; intensificherà la collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, nel quadro di una strategia improntata a un approccio complessivo e orientata verso la lotta ai traffici e alle cause della migrazione con particolare riguardo al Corno d'Africa, al Sahel e al Nord Africa.

Nel capitolo 3, relativo all'allargamento dell'Unione, ricorda l'impegno del Governo a proseguire il processo di allargamento dell'Unione verso i Balcani occidentali,

essenziale a garantire il consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità ai confini europei.

Richiama poi l'impegno del Governo, nell'ambito del capitolo 4, relativo alla politica di vicinato e strategie macroregionali UE, a continuare a promuovere il consolidamento di democrazie al confine sud dell'Europa, incoraggiando il percorso di riforme interne dei vicini meridionali e contribuendo alla loro crescita economica sostenibile, oltre che alla gestione ordinata della mobilità, modulando le iniziative a seconda delle specifiche esigenze e situazioni dei *partner*.

Nell'ambito del capitolo 6, sulla cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, sottolinea come il Governo abbia dichiarato la propria intenzione di proseguire il lavoro negoziale sull'NDICI (Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale), principale strumento per l'azione esterna dell'UE, nel contesto del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con l'obiettivo di renderlo efficace anche nella gestione della cosiddetta dimensione esterna della politica migratoria europea.

In relazione alla quinta parte, nel capitolo 4, relativo alla prevenzione e soluzione delle infrazioni al diritto UE, rileva come il Governo abbia affermato che proseguirà nell'azione di rafforzamento della prevenzione delle infrazioni e della risoluzione di quelle pendenti, garantendo il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali, nonché l'attività di assistenza e vigilanza delle amministrazioni competenti per materia, favorendo, ove possibile, il confronto con i Servizi della Commissione europea per il superamento delle criticità in ordine alla compatibilità col diritto UE.

Nel capitolo 5, ricorda, infine, come il Governo abbia dichiarato che continuerà a contribuire alla rete della Commissione europea SOLVIT, gestendo un numero sempre crescente di problemi transfrontalieri sottoposti da cittadini e imprese causati dalla non corretta applicazione della normativa europea da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nella predetta proposta di parere si osserva come, rispetto al momento in cui gli atti in esame sono stati predisposti, il quadro sia radicalmente e drammaticamente mutato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e come le difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria risultino aggravate dalla recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla politica monetaria della BCE che, pur non potendo, a suo avviso, avere effetti giuridici, in quanto si pone in violazione dei trattati, ha determinato un clima di incertezza. Rileva quindi come l'emergenza sanitaria costituisca una sfida alla quale rispondere in modo adeguato e al tempo stesso rispettoso dello Stato di diritto.

Ritiene inoltre che, in tale contesto debba, essere riconosciuto il ruolo del Parlamento europeo, il quale, grazie all'impulso del suo Presidente, David Sassoli, ha dimostrato una notevole capacità di reazione, anche sul piano organizzativo, e debba essere rafforzato il raccordo istituzionale tra Parlamento europeo e Commissione europea, anche al fine di non assecondare la tendenza, che si va manifestando, a rimettere la soluzione delle questioni esclusivamente all'iniziativa dei Governi nazionali.

Osserva, infine, come debba altresì tenersi conto della recente iniziativa franco-tedesca, opportunamente volta a rafforzare gli interventi europei nei Paesi più colpiti dalla pandemia nonché delle dichiarazioni della Presidente della BCE, Lagarde, sulla necessità di rivedere le regole del *Fiscal Compact* una volta che sarà superata la fase emergenziale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nella quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (C. 2471 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 con le seguenti: tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: 27 luglio 2020 con le seguenti: 11 agosto 2020;*

c) *alla lettera d) sostituire le parole: cinque anni e tre mesi con le seguenti: cinque anni e quattro mesi e sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.*

1. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Taglione.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 15 ottobre.

1. 2. Magi.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole 15 dicembre 2020 aggiungere le seguenti: e, in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni di cui al medesimo articolo i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati ovvero il Senato della*

Repubblica ovvero presso un Consiglio regionale alla data di entrata in vigore del presente decreto; per le altre liste di candidati il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;

b) *alla lettera d), dopo le parole: nei sei giorni ulteriori; aggiungere le seguenti: e, in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi elettorali delle regioni interessate, sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni previste dalle medesime per l'elezione dei consigli regionali e dei presidenti di regione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati ovvero il Senato della Repubblica ovvero presso un Consiglio regionale alla data di entrata in vigore del presente decreto; per le altre liste di candidati il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;*

1. 3. Marco Di Maio, Bendinelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione delle elezioni per il rinnovo degli organi delle circoscrizioni dei comuni in cui il mandato del sindaco e del consiglio comunale scade nel 2021, che sono inserite nel turno annuale ordinario dell'anno 2021, di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182;

- 1. 4.** Mancini, Madia, Ceccanti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Francesco Silvestri, Nobili, Giachetti, Marco Di Maio, Fassina.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra il mese di agosto e il mese di dicembre dell'anno 2020 si svolgono contestualmente entro novanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni comunali; la durata del mandato degli organi elettivi provinciali è prorogata fino al relativo rinnovo;

- 1. 5.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono contestualmente entro novanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni comunali, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi;

- 1. 6.** Prisco, Donzelli, Silvestroni.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli

comunalmente. Conseguentemente, il mandato degli organi provinciali è prorogato fino al loro rinnovo.

- 1. 7.** Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra il mese di agosto e il mese di dicembre dell'anno 2020 si svolgono contestualmente il 31 gennaio 2021; la durata del mandato dei relativi organi elettivi provinciali è prorogata fino a tale data;

- 1. 8.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data.

- 1. 9.** Prisco, Donzelli, Silvestroni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) su parere del dipartimento di prevenzione sanitaria regionale, le regioni a statuto ordinario, i cui organi elettivi sono in scadenza entro il 2 agosto 2020, possono procedere regolarmente all'indizione delle elezioni in ottemperanza all'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

- 1. 10.** Stefani, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nei sessanta giorni, fino alla fine della lettera, con le seguenti: in una delle otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato o nei sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato. La data di svolgimento delle elezioni, nell'ambito di tale arco temporale, è stabilita dal Presidente della regione, d'intesa con il Ministro della salute.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la massima rappresentatività, in considerazione della presente situazione emergenziale, ai fini delle consultazioni elettorali di cui alla lettera d) del comma 1 è disposta:

a) la riduzione del 50 per cento del numero delle sottoscrizioni necessarie, sulla base delle disposizioni elettorali vigenti, per la presentazione di tutte le liste, circoscrizionali o regionali, di candidati alla Presidenza della Giunta regionale e ai Consigli regionali in caso di perdurare della situazione emergenziale COVID-19;

b) l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale al momento dell'indizione delle elezioni. A tale fine la dichiarazione rilasciata dal Capogruppo dovrà pervenire entro il termine finale di presentazione delle sottoscrizioni previsto dalle disposizioni elettorali vigenti;

c) l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati espressione di partiti rappresentati in una o in entrambe le Camere, comprese le componenti politiche costituite all'interno del gruppo misto;

d) l'estensione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) agli adempimenti relativi alle elezioni amministrative per il

rinnovo dei consigli comunali ove il procedimento preveda sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riferimento alle necessità di rispettare la distanza interpersonale e di evitare assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi, tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, competenti all'emissione di atti, certificati e comunque ogni documento utile alle varie fasi del procedimento elettorale, trasmettono quanto di loro competenza, qualora l'interessato ne faccia richiesta, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del medesimo.

1. 11. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

1. 12. Magi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante gli ultimi tre mesi del mandato e fino alle relative elezioni, gli organi di cui al periodo precedente adottano gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

1. 13. Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, che non rende praticabile con le misure di distanziamento sociale la raccolta di firme per la presentazione delle liste elettorali, e al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo, in base a criteri di rappresentatività reale delle forze politiche, l'esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni previsto nelle leggi elettorali delle regioni, le

cui elezioni sono disciplinate dal presente decreto, è esteso anche ai partiti nazionali che siano in possesso dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme per le elezioni europee in base all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, o che risultino formalmente collegate con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare indipendentemente se abbiano conseguito eletti sul territorio nazionale.

1. 14. Magi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, che non rende praticabile con le misure di distanziamento sociale la raccolta di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, e al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo, il Governo acquisisce un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o un parere sull'esenzione o la diminuzione del numero di sottoscrizioni previsto nelle leggi elettorali regionali limitatamente alle elezioni di cui al comma 1, lettera d).

1. 15. Magi.

Sopprimere il comma 2.

***1. 16.** Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Magi.

***1. 17.** Prisco, Donzelli, Silvestroni.

***1. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime considerazioni di cui ai commi 1 e 2 e allo scopo di favorire un più agile ed efficace svolgi-

mento delle operazioni di autenticazione relative alle consultazioni elettorali previste dal presente articolo, all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: «i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco», sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco».

1. 19. Vinci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'adozione e l'attuazione delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale, nel caso previsto dal comma 2, le giunte e i consigli regionali e comunali mantengono, sino allo svolgimento della consultazione elettorale, tutti i poteri loro attribuiti, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione, anche in deroga alle previsioni degli statuti.

1. 20. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Protocollo di sicurezza per lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, i ministeri competenti emanano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Protocollo di sicurezza

per lo svolgimento delle consultazioni elettorali che individui le modalità operative e precauzionali per assicurare il ritiro delle tessere elettorali scadute o smarrite, il controllo degli accessi ai seggi con le risorse umane e strumentali disponibili, la predisposizione dei dispositivi sanitari per la prevenzione del contagio presso ogni sezione elettorale, al fine di prevenire situazioni di assembramento e condizioni di contiguità sociale.

1. **01.** Amitrano, Baldino, Alaimo, Elisa Tripodi, Sabrina De Carlo, Dieni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. All'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « il 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « il 31 luglio 2021 ».

2. Al fine di introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto elettronico anche in riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero:

a) all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola « europee » sono inserite le seguenti: « , per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) »;

b) con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono stabilite le modalità di sperimentazione del

voto elettronico per le prossime elezioni di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

1. **02.** Siragusa, Baldino, Alaimo, Elisa Tripodi, Sabrina De Carlo, Dieni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure eccezionali in materia di cauzione per il deposito delle liste)

1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti, per le elezioni regionali e comunali che si terranno nell'anno 2020, partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione del presidente della regione, del consiglio regionale, del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria. L'entità della cauzione è stabilita con decreto del Presidente della regione per le elezioni regionali e con decreto del Ministro dell'interno per quelle comunali. Con tali decreti sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo consiliare nei consigli regionali o comunali chiamati al rinnovo.

3. Ove necessario, le regioni adeguano le proprie leggi elettorali entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Restano in vigore eventuali forme di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni già disposte dalle singole normative elettorali regionali.

- 1. 03.** Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine di trasmissione del rendiconto dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 6 luglio 2012, n. 96)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici sono tenuti a trasmettere il rendiconto, gli allegati e i relativi atti alla Commissione

per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, è prorogato al 15 settembre 2020.

- 1. 04.** Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, le parole: « che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco » sono soppresse.

- 1. 05.** Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – « Un’Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final)

e

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 – « Un’Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

sottolineato innanzitutto come, rispetto al momento nel quale sono stati predisposti i documenti in esame, il quadro complessivo sia radicalmente e drammaticamente mutato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale sta avendo un enorme impatto, oltre che a livello mondiale, sui singoli Paesi dell’Unione europea e sull’Unione nel suo complesso, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo economico e sociale;

sottolineato come tale emergenza costituisca una sfida gigantesca sia per le istituzioni nazionali, sia per le istituzioni dell’Unione europea, rispetto alla quale occorre fornire risposte adeguate alla gravità dei problemi e alle legittime aspettative dei cittadini europei e al tempo stesso rispettose dello Stato di diritto con interventi adeguati, proporzionati e limitati nel tempo;

preso atto che le difficoltà affrontate dall’Unione europea nel rispondere alla

pandemia sono aggravate dalla recente sentenza della Corte costituzionale tedesca che, in violazione dei trattati, pretenderebbe di arrogarsi il potere di sindacato su una precedente sentenza della Corte di Giustizia europea e, nel caso, di dichiarare illegale il programma di politica monetaria della Banca centrale europea noto come PSPP;

sottolineato come un miglioramento dell’architettura istituzionale dell’Unione che ne rafforzi la capacità d’azione sia la migliore risposta all’introvversione nazionalistica messa in luce dalla predetta, recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sui poteri della BCE, e l’unica garanzia per consentire all’Unione di esercitare i suoi poteri negli interessi di tutti i suoi stati membri;

evidenziato infatti come l’unica strada per consentire ai Paesi membri di superare tale crisi e per salvaguardare le prospettive dell’Unione europea come organismo politico, sia quella di rafforzare decisamente l’architettura istituzionale dell’edificio europeo, superando gli egoismi nazionali e ponendo in essere un pacchetto integrato di politiche europee in grado di superare l’emergenza sanitaria e, al contempo, di sostenere con forza il rilancio delle economie europee, nonché valorizzando sempre più il Parlamento eletto direttamente dai cittadini e il suo raccordo con la Commissione europea e prevedendo la costruzione di un bilancio

autonomo della Zona euro, quale logica conseguenza del principio di solidarietà e di compartecipazione;

rilevato quindi, in linea generale, come l'esame congiunto di tali documenti consenta al Parlamento di essere partecipe della « fase ascendente » di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;

preso atto con favore degli intendimenti illustrati nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, per quanto riguarda le materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;

preso atto, in particolare, che la Commissione europea intende elaborare insieme al Consiglio dell'UE un piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (1° trimestre 2020), nonché presentare un piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne e che, conformemente a tali intendimenti, il complesso delle istituzioni europee dovrà necessariamente vigilare sul rispetto degli standard dello Stato di diritto;

considerato poi che la Commissione ha annunciato la presentazione di una nuova strategia dell'Unione in materia di sicurezza dell'UE, che conferma le priorità perseguite negli ultimi anni: lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, prevenzione e individuazione delle minacce ibride, cyber sicurezza (2° trimestre 2020);

preso atto con favore degli impegni assunti dalla Commissione europea in materia di semplificazione, riduzione degli oneri, digitalizzazione e verifica dell'adequazione della legislazione;

considerate le linee di azione tracciate al Governo nell'ambito della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno

2020, in particolare nelle materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;

rilevato, in particolare, al riguardo, l'intendimento del Governo di fornire nuovo slancio al dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare, ponendo in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche l'esigenza che, a seguito dello sbarco sul territorio europeo, siano garantiti adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri;

osservato come il Governo si impegni nel corso del 2020 a rilanciare il dialogo nell'Unione europea per la costruzione di un sistema di gestione dei flussi migratori che concretizzi i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

sottolineato positivamente come l'Esecutivo intenda adoperarsi per raggiungere un accordo sulla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, ed in particolare del cosiddetto regolamento Dublino, in grado di superare il principio di responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di protezione internazionale;

preso atto degli intendimenti preannunciati dal Governo in ordine alla collaborazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze e garantire un maggior controllo delle rotte della migrazione irregolare;

rilevato l'intendimento di sostenere l'esigenza di prevedere strategie europee analoghe ai canali umanitari già avviati dal nostro Paese per consentire l'ingresso legale ed in sicurezza di richiedenti protezione in situazione di particolare vulnerabilità;

preso atto altresì delle priorità indicate dall'Esecutivo in materia di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al

contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento;

sottolineata positivamente l'intenzione del Governo di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, riducendo gli oneri amministrativi e semplificando la regolamentazione e rilevato come tale strategia complessiva di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici costituisca uno snodo essenziale ed irrinunciabile per consentire all'Italia e all'Unione europea nel suo complesso di superare la gravissima crisi legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

preso infine atto della recente iniziativa franco-tedesca, tesa positivamente a rafforzare gli interventi europei nei Paesi più colpiti dalla pandemia e preso altresì atto della consapevolezza, espressa dalla Presidente della BCE, secondo cui tale pandemia non potrà essere solo una parentesi, per cui al termine della stessa anche le regole del *Fiscal Compact* non potranno essere puramente e semplicemente ripristinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea l'esigenza, urgente e imprescindibile, che il Governo ponga in essere ogni sforzo, in tutte le sedi europee, nonché in ogni interlocuzione bilaterale

con gli altri Stati membri, per fare in modo che l'Unione europea definisca un insieme integrato di misure, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello economico e sociale, in grado di dare risposte efficaci e tempestive alla gigantesca sfida posta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso il rafforzamento dei legami di cooperazione e solidarietà posti a base dell'edificio europeo, dando in tal modo risposte adeguate alla gravità dei problemi e alle aspettative dei cittadini europei nei confronti dell'Unione stessa, vigilando puntualmente sul rispetto dello Stato di diritto in ogni Stato membro dell'Unione e, nel caso, promuovendo le iniziative necessarie contro ogni forma di violazione;

b) si sottolinea altresì l'esigenza di utilizzare proprio il periodo di crisi, tradizionalmente il più adatto a promuovere riforme, per migliorare gli standard democratici dell'Unione, attribuendo un maggior peso al Parlamento eletto dai cittadini, attraverso il rafforzamento dell'importanza del suo raccordo con la Commissione europea, nonché per costruire un bilancio della zona Euro; in tal senso si auspica la convocazione al più presto della Conferenza sul Futuro dell'Europa congiuntamente prevista da Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo e si ritiene che tale iniziativa debba essere aperta alla riforma dei trattati europei, al fine di aumentare l'efficienza e la legittimità dell'Unione.